

*Att.: A tutti gli OdC accreditati per lo schema PEFC ITA 1002 Schema di certificazione della catena di Custodia dei prodotti di origine forestale
loro sedi
Att.: Responsabili dello schema*

Vs. rif.:

Ns. rif.: DC2014UTD036

Milano, 27/01/2014

Oggetto: Disposizioni in materia di migrazione delle certificazioni accreditate ACCREDIA dalla versione 2010 dello standard PEFC ITA 1002 Schema di certificazione della catena di Custodia dei prodotti di origine forestale alla versione 2013 e relativo adeguamento degli accreditamenti degli Organismi di certificazione (OdC).

Gentili Signori,

come è noto in data 24 Maggio 2013 è stata pubblicata la versione 2013 dello schema PEFC ITA 1002 Schema di certificazione della catena di Custodia dei prodotti di origine forestale, la quale sostituirà la versione precedente PEFC ST 2002:2010, con le seguenti tempistiche:

- dopo il 24 febbraio 2014 tutte le organizzazioni devono implementare e seguire i requisiti dello standard PEFC ST 2002:2013 (ITA 1002:2013),
- dopo il 24 febbraio 2014 tutti gli audit iniziali devono essere condotti a fronte dello standard PEFC ST 2002:2013 (ITA 1002:2013),
- dopo il 24 febbraio 2014 gli organismi di certificazione non sono obbligati a svolgere visite ispettive supplementari per verificare l'adeguamento delle aziende certificate allo standard PEFC ST 2002:2013 (ITA 1002:2013). In ogni caso le regolari visite di sorveglianza e di rinnovo della certificazione, condotte dopo il 24 febbraio 2014, devono essere svolte a fronte dello standard PEFC ST 2002:2013 (ITA 1002:2013) ed i documenti di certificazione esistenti, emessi a fronte della precedente versione 2010, dovranno essere adeguati con riferimento alla nuova versione 2013.
- dopo il 24 febbraio 2015 il PEFC Council e il PEFC Italia non riconosceranno i certificati emessi a fronte dello standard PEFC ST 2002:2010 (ITA 1002:2010).

Ciò premesso, con la presente Vi informiamo che, ai fini dell'aggiornamento degli accreditamenti già concessi a fronte dello schema PEFC ST 2002:2010, gli Organismi di certificazione dovranno predisporre e fornire ad ACCREDIA, entro il 24 febbraio 2014, un'informativa attestante gli adempimenti previsti per l'adeguamento alla versione 2013 dello schema, in termini di:

- comunicazione ai propri clienti dell'entrata in vigore della nuova versione dello schema (specificando modalità e tempistiche di effettuazione dell'attività),
- recepimento all'interno del Sistema di Gestione dell'Organismo della nuova versione dello schema,
- partecipazione del proprio personale coinvolto a tutti i livelli nelle attività certificative a fronte dello schema ad attività formative inerenti la nuova versione dello schema.

In considerazione delle modifiche introdotte dalla nuova versione dello standard, ACCREDIA ritiene di poter procedere con l'aggiornamento dello scopo di accreditamento senza preventive attività di valutazione in sede o in accompagnamento. L'aggiornamento dello scopo di accreditamento avverrà con riferimento alla versione 2013, in occasione della prima riunione utile del Comitato settoriale di Accreditamento di ACCREDIA di competenza, successiva al 24 febbraio 2014. L'implementazione efficace degli adempimenti previsti all'interno della summenzionata informativa sarà esaminata in occasione della prima successiva verifica di sorveglianza presso la sede dell'OdC, programmata per il mantenimento dell'accREDITAMENTO per lo schema PRD per l'anno 2014. Eventuali risultanze negative saranno gestite secondo le modalità previste dai Regolamenti Generali di ACCREDIA applicabili.

Vi chiediamo infine di informarci in merito al recepimento da parte del Vs. OdC del documento emesso da parte di PEFC Italia "Linee guida per gli Organismi di Certificazione relativi ai controlli sui requisiti sociali, di salute e sicurezza delle aziende con catena di custodia PEFC - PEFC ITA GD 2001:2013 "Chain of custody

of forest-based products – Social requirements Guidance for use” pubblicato in data 30 Novembre 2013 (applicabile dal 2 Dicembre 2013) ed in merito all’eventuale rilascio di certificazioni ad organizzazioni situate in Paesi il cui apparato legislativo non consenta di ritenere soddisfatti i requisiti sociali, di salute e sicurezza definiti dallo standard, non avendo detti Paesi ratificato le convenzioni ILO richiamate dallo standard (di cui ai §§ 4.3, 4.4, 4.5 – stage 2, 3, 4 della Linea Guida).

Vi segnaliamo infatti che l’adozione della suddetta Linea Guida comporta il decadimento dell’esigenza preesistente di escludere dallo scopo di accreditamento le attività di valutazione dei requisiti sociali, di salute e sicurezza definiti nell’Appendice 4 della versione 2010 dello standard e ora costituenti il capitolo 9 della versione 2013. Esclusione che verrà tuttavia mantenuta valida per i casi descritti ai §§ 4.3, 4.4, 4.5 – stage 2, 3, 4 della Linea Guida.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Con i ns. Migliori saluti


UFFICIO TECNICO
(Dr. Francesco SANTINI)